

Legge regionale 23 novembre 2022, n. 38

Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli.

(BURC n. 263 del 23 novembre 2022)

Art. 1

(Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli)

1. Al fine di promuovere i valori e gli ideali che hanno ispirato l'attività politico-istituzionale del Presidente Jole Santelli, orientata al sostegno e alla diffusione dei principi democratici e solidaristici, nonché dei diritti fondamentali, la Regione sostiene la realizzazione di iniziative aventi finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, ivi comprese borse di studio per meritevoli e bisognosi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Associazione di promozione sociale Jole Santelli (Jole Santelli A.P.S.) predispone un programma annuale di attività, per la cui realizzazione è autorizzata la concessione di un finanziamento annuo nel limite massimo di 100.000,00 euro.

Art. 2

(Controllo e monitoraggio delle attività finanziate)

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione di promozione sociale Jole Santelli è tenuta a presentare e a sottoporre alla preventiva approvazione del dipartimento regionale competente una dettagliata relazione sull'impiego del finanziamento di cui all'articolo 1, sulla rendicontazione dell'attività svolta, sulle iniziative in corso di svolgimento e sul programma delle attività da realizzare nell'anno successivo.
2. La mancata presentazione della relazione nel termine previsto dal comma 1 comporta la perdita del diritto a ottenere il finanziamento previsto dalla presente legge.
3. Per l'anno in corso il finanziamento è concesso dietro presentazione del programma dettagliato al dipartimento regionale competente e successiva rendicontazione dell'attività espletata.

Art.3

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1 si provvede, per ciascuna delle annualità del bilancio 2022-2024, con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 12 Programma 08 (U.12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022- 2024.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2024, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.